

## Statuto della Fondazione

### ***Istituto tecnologico superiore E.A.T- Eccellenza Agroalimentare Toscana Academy***

#### **Art. 1 - Costituzione**

1. E' costituita una Fondazione denominata "**Istituto tecnologico superiore E.A.T- Eccellenza Agroalimentare Toscana Academy**", in breve "**Fondazione ITS E.A.T. Academy**", con sede nella provincia di **Grosseto**, con lo scopo di fare parte del Sistema terziario di Istruzione tecnologica superiore istituito dalla Legge 15 luglio 2022, n. 99 (di seguito, ITS E.A.T. Academy"), con specifico riferimento all'Area n° 4 – Sistema Agroalimentare, come individuata dall'art. 2, comma 1, del Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito n° 203 del 20.10.2023 in applicazione dell'art. 3, comma 1 legge 99/2022 ed all'Area n. 8 – Servizi alle imprese e agli enti senza fine di lucro, come previsto dal DM 217/2023 art. 3 comma 2 e a seguito dell'autorizzazione ai sensi del Decreto Dipartimentale n. 1590 del 18 giugno 2024.

2. Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice civile e leggi collegate. La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito regionale e nazionale, anche con riferimento ad iniziative dell'Unione Europea.

3. La durata della Fondazione ITS E.A.T. Academy è fissata a tempo indeterminato.

4. Potranno essere istituite ulteriori sedi di erogazione ed operative nell'ambito del territorio regionale. Delegazioni ed uffici potranno essere istituiti anche altrove al fine di svolgere attività di promozione e sviluppo della Fondazione stessa.

#### **Art. 2 – Missione e scopi della Fondazione ITS E.A.T. Academy**

1. Nel quadro del complessivo Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 1 della legge n. 99/2022, la Fondazione ITS E.A.T. Academy ha il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico- professionali, allo scopo di contribuire in modo sistematico a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra la domanda e l'offerta di lavoro, che condiziona lo sviluppo delle imprese, soprattutto piccole e medie, e di assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello terziario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di riconversione ecologica.

2. Costituisce priorità strategica degli ITS Academy la formazione professionalizzante di tecnici superiori per soddisfare i fabbisogni formativi in relazione alla transizione digitale, anche ai fini dell'espansione dei servizi digitali negli ambiti dell'identità, dell'autenticazione, della sanità e della giustizia, all'innovazione, alla competitività e alla cultura, alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica nonché alle infrastrutture per la mobilità sostenibile.

In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del Paese e negli ambiti e secondo le priorità indicati dalla programmazione regionale dell'offerta formativa, la Fondazione persegue, altresì, le finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro.

3. La Fondazione opera sulla base di piani triennali con i seguenti obiettivi:

\* assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello terziario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di riconversione ecologica *ed in relazione a figure che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato in relazione al settore;*

\* sostenere e diffondere:

a) la cultura tecnica, scientifica e tecnologica;

b) l'orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e l'informazione delle loro

famiglie;

c) l'aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico - professionali della scuola e della formazione professionale;

\* favorire le politiche attive del lavoro, soprattutto per quanto attiene alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro, la formazione continua dei lavoratori tecnici altamente specializzati, nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita;

\* promuovere e rendere organici i raccordi con il sistema universitario e con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, attraverso i patti federativi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, allo scopo di realizzare percorsi flessibili e modulari per il conseguimento, anche in regime di apprendistato di alta formazione e ricerca, di lauree a orientamento professionale, per incrementare le opportunità di formazione e ulteriore qualificazione professionalizzante dei giovani, a livello terziario, ai fini di una rapida transizione nel mondo del lavoro;

\* sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese;

\* stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori;

\* promuovere ed attuare progetti di ricerca;

\* promuovere e realizzare eventi mirati alla valorizzazione di prodotti e produzioni agroalimentari.

### **Art. 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse**

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà, tra l'altro, svolgere le seguenti attività:

- condurre attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza, fornitura di servizi, informazione e formazione nel settore sopra indicato;

- condurre attività promozionali e di pubbliche relazioni, inclusa l'organizzazione e la gestione di convegni, seminari, mostre, ecc.;

- stipulare atti o contratti con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della Fondazione;

- costituire o concorrere, senza scopo di lucro, alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, cooperative, nonché partecipare a società del medesimo tipo;

- promuovere:

a) forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato dall'attività della Fondazione;

b) forme di start up anche ai fini di agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro (il job placement) dei diplomati ITS e di giovani in cerca di occupazione;

c) forme di aggregazione di giovani per il recupero di beni immobili (es. terreni abbandonati, opifici dismessi) e beni mobili (es. macchine agricole, attrezzi da lavoro) per la salvaguardia dell'ambiente;

d) svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali.

### **Art. 4 – Patrimonio**

La Fondazione è dotata di un patrimonio complessivo pari ad euro 411.939,89 (quattrocentoundicimilanovecentotrentanove virgola ottantanove)

**1.** Il patrimonio della Fondazione è composto:

a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti - in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo - di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli

scopi, effettuati all'atto della costituzione ovvero successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;

b) dai beni mobili e immobili che pervengono a qualsiasi titolo alla Fondazione;

c) dalle donazioni, dai lasciti, dai legati e dagli altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche con espressa destinazione all'incremento del patrimonio;

d) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.

#### **Art. 5 - Fondo di gestione**

1. Il Fondo di gestione, utilizzato per il funzionamento e la realizzazione degli scopi della Fondazione, è costituito da:

**a)** ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;

**b)** dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

**c)** dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

#### **Art. 6 - Esercizio finanziario**

**1.** L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 dicembre l'Assemblea dei Partecipanti approva il budget dell'esercizio successivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione, ed entro il 30 giugno successivo, il bilancio di esercizio di quello decorso, predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

**2.** Le previsioni di spesa contenute nel budget annuale hanno valore autorizzativo ai fini della gestione interna della Fondazione e del monitoraggio del relativo andamento.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, o da membri del Consiglio di amministrazione muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

**3.** Il Consiglio di amministrazione assicura la pubblicità e la trasparenza, anche tramite la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale, degli atti relativi all'attività della Fondazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali e agli altri documenti richiesti dalla normativa vigente in materia.

**4.** È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

#### **Art. 7 – Membri della Fondazione**

1. I membri della Fondazione si dividono in Fondatori e Partecipanti.

##### **A - Fondatori**

Sono Fondatori i sottoelencati soggetti, pubblici e privati, che hanno promosso la Fondazione ITS E.A.T.:

1. ISIS LEOPOLDO II DI LORENA

2. ISIS FOLLONICA

3. ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE BETTINO RICASOLI

4. ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "A. VEGNI - CAPEZZINE"

5. ISTITUTO AGRARIO DI FIRENZE

6. I.T.C.G. "E. FERMI" - PONTERDERA (PI)

7. IIS CARRARA - NOTTOLINI BUSDRAGHI

8. ISTITUTO OMNICOMPENSIVO STATALE A. FANFANI - A.M. CAMAITI

9. ISTITUTO SUPERIORE PACINOTTI-BELMESSERI

10. ITA E. SERENI

11. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

12. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA

13. CASEIFICIO SOCIALE MANCIANO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA

14. CONSORZIO PRODUTTORI LATTE MAREMMA S.A.COOP.

15. CANTINA COOP. VIGNAIOLI DEL MORELLINO DI SCANSANO Soc. Cop. Agr.

16. ORBETELLO PESCA LAGUNARE SOCIETA' AGRICOLA A R.L.

17. TERRE ETRUSCHE DI VALDICHIANA E DI MAREMMA SOC.COOP.VA

18. CONSERVE ITALIA - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

19. COLLEMASSARI SOCIETA' PER AZIONI - SOCIETA' AGRICOLA SPA

20. PROVINCIA DI GROSSETO

21. COMUNE DI GROSSETO

22. PROVINCIA DI PISA

23. COPERNICO - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

24. ASSOCIAZIONE AGRIFORMAZIONE IN CHIANTI ETS IN SIGLA CHIANTIFORM ETS

25. I.F.O.A. - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI

26. I.C. STUDIO SRL

27. CESCOT AREZZO S.R.L.

28. ISTITUTO TECNOLOGICO SUPERIORE ACADEMY AGROALIMENTARE PUGLIA

29. SLOW FOOD TOSCANA APS

30. CONFINDUSTRIA TOSCANA SUD- ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DI AREZZO, GROSSETO E SIENA

31. CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI DI GROSSETO

32. COORDINAMENTO DEI COLLEGI DEI PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI DELLA TOSCANA

33. AREZZO FORMAZIONE ABACO

34. CONFIDUSTRIA TOSCANA CENTRO E COSTA - Firenze Livorno Massa Carrara

35. CONFAGRICOLTURA GROSSETO

36. AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE E ALLO SVILUPPO

37. QTA CONSULTING s.r.l.

38. APAB APS

39. CAICT SRL

40. TOSCANA FORMAZIONE srl

41. DIAGRAM SPA

42. UNICOOP FIRENZE S.C.

43. MUMMU SNC

44. UNIVERSITA' DI PISA

e gli altri soggetti ritualmente divenuti Fondatori, secondo le regole che seguono, successivamente all'approvazione del presente Statuto.

I nuovi soggetti Fondatori che partecipano alla costituzione della "Fondazione ITS E.A.T. Academy", devono possedere una documentata esperienza nel campo dell'innovazione, acquisita soprattutto con la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, ricerca e sviluppo.

Possono divenire Fondatori, a seguito di delibera adottata dall'Assemblea dei Partecipanti a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, soltanto le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti pubblici o privati anche non riconosciuti, le agenzie, le società di persone, in possesso dei requisiti di partecipazione, che contribuiscano al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione della Fondazione secondo i criteri e nelle forme determinate negli articoli 4 e 5 del presente Statuto.

Tutti i soggetti Fondatori contribuiscono alla costituzione del patrimonio della "Fondazione ITS E.A.T. Academy", anche attraverso risorse strutturali e strumentali.

### **B - Partecipanti**

Alla Fondazione ITS Academy E.A.T. possono partecipare anche soggetti diversi dai soggetti Fondatori. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, a seguito di delibera del Consiglio di amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti pubblici o privati anche non riconosciuti, le agenzie, le società di persone e le associazioni che contribuiscono agli scopi della Fondazione:

- 1) con conferimenti in denaro in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione;
- 2) con l'attribuzione di beni, materiali e immateriali, e servizi;
- 3) con attività professionali di particolare rilievo.

I soggetti partecipanti della già costituita Fondazione Istituto Tecnico Superiore E.A.T. – Eccellenza Agroalimentare Toscana sono:

1. ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE GIOTTO ULIVI
2. I.I.S. POLO LUCIANO BIANCIARDI
3. IIS BERNARDINO LOTTI
4. UNIONE VALDERA
5. ATHENA SRL
6. UNIVERSITA' DELLA TUSCIA
7. FONDAZIONE POLO UNIVERSITARIO GROSSETANO
8. CORSINI BISCOTTI
9. SALUMIFICIO CERBONI
10. DIACCIALONE Soc. Agr. s.s.
11. COOPERATIVA LA PESCHERECCIA
12. CONSORZIO TUTELA PECORINO
13. LEGAMBIENTE FESTAMBIENTE APS
14. CNA ARTIGIANI IMPRENDITORI D'ITALIA GROSSETO
15. COLDIRETTI TOSCANA
16. COLLEGIO AGROTECNICI E AGROTECNICI LAUREATI DI AREZZO GROSSETO PERUGIA SIENA E TERNI
17. ASSOSERVIZI SRL
18. CONSORZIO POLO TECNOLOGICO DELLA MAGONA
19. CONFCOOPERATIVE TOSCANA SUD
20. ORDINE MEDICI VETERINARI DI GROSSETO
21. FONDAZIONE LORENA
22. UMANA SPA
23. ASSOCIAZIONE ROTARIANA CARLO BERLIRI ZOPPI
24. GTM & Partners srl
25. CONSORZIO GROSSETO EXPORT

Possono essere ammessi con la qualifica di Partecipanti anche ulteriori soggetti il cui apporto venga considerato strategico per lo sviluppo delle attività e delle finalità della Fondazione.

Ai fini della semplificazione di funzionamento dell'Assemblea e dei processi decisionali, in caso di pluralità di partecipazioni omologhe, l'Assemblea dei Partecipanti può determinare, con regolamento proposto dal Consiglio di amministrazione, meccanismi di individuazione di rappresentanze unitarie delle diverse categorie di soggetti interessati, nonché la possibile suddivisione e il raggruppamento per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, alla qualità e alla quantità dell'apporto.

2. I soggetti richiedenti la partecipazione alla Fondazione ITS nella qualità di Fondatori dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione, da documentare all'atto

della presentazione della relativa richiesta:

- a) esperienza nel campo dell'innovazione, acquisita soprattutto con la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, ricerca e sviluppo;
- b) comprovata esperienza ed interesse al settore agroalimentare;
- c) comprovata presenza di alti standard etici e morali;
- d) dichiarazione di impegno a dedicare risorse, personale e progetti a sostegno della Fondazione ITS.

3. I soggetti richiedenti la partecipazione alla Fondazione ITS nella qualità di Partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione, da documentare all'atto della presentazione della relativa richiesta:

- a) comprovata esperienza ed interesse al settore agroalimentare;
- b) comprovata presenza di alti standard etici e morali;
- c) dichiarazione di impegno a dedicare risorse, personale e progetti a sostegno della Fondazione ITS.

4. In seguito alla ricezione della richiesta di partecipazione da parte di nuovi Fondatori o Partecipanti, la Fondazione ITS potrà richiedere chiarimenti e/o integrazioni documentali e, terminata l'istruttoria, sottoporrà la richiesta al voto, rispettivamente, dell'Assemblea dei Partecipanti per l'ammissione di nuovi Fondatori e del Consiglio di Amministrazione per l'ammissione di nuovi Partecipanti.

#### **Art.7 bis – Domiciliazione**

*Il domicilio dei soci, dei consiglieri, del revisore ed in genere di tutti i componenti degli organi, per i loro rapporti con la Fondazione, è quello comunicato al momento dell'ammissione o dell'assunzione dell'incarico.*

*A tal fine dovrà essere comunicato l'indirizzo postale, quello e.mail ordinaria e certificata e telefonici ove potranno essere inviate tutte le comunicazioni e/o convocazioni.*

*Tutte le comunicazioni previste dalla legge o dal presente statuto potranno essere effettuate con qualsiasi mezzo idoneo a darne prova dell'avvenuta ricezione quali, a titolo esemplificativo, e.mail, PEC, raccomandata A/R e simili.*

#### **Art. 8 – Esclusione e recesso**

1. L'Assemblea dei Partecipanti, su proposta del Consiglio di amministrazione, delibera, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, l'esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui:

- a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- b) apertura di procedure di liquidazione;
- c) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

2. I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'articolo 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

3. I Fondatori possono, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

4. In caso di recesso o di esclusione di un Fondatore o Partecipante, la quota che questi ha versato non sarà restituita ma rimarrà a far parte del Fondo di dotazione della Fondazione.

5. Le quote derivanti dai versamenti effettuati che formeranno il Fondo di dotazione sono indivisibili e intrasmissibili.

#### **Art. 9 - Organi della Fondazione**

1. Gli organi della Fondazione sono:

- \* il Presidente;
- \* il Consiglio di amministrazione;
- \* l'Assemblea dei Partecipanti
- \* il Comitato tecnico-scientifico;
- \* il Revisore dei conti.

#### **Art. 10 – Presidente**

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione e, di norma, è espressione delle imprese fondatrici e partecipanti alla Fondazione. Resta in carica per tre esercizi, e comunque, sino alla data dell'Assemblea dei Partecipanti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, ed è rieleggibile.

2. Il Presidente presiede e convoca il Consiglio di amministrazione e l'Assemblea dei Partecipanti, e ne stabilisce l'ordine del giorno.

3. Il Presidente può essere revocato, per gravi motivi, dal Consiglio di Amministrazione che, su richiesta di un terzo dei suoi componenti o su proposta dell'Assemblea dei Partecipanti, decide con delibera adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

4. Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali ed altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività della Fondazione.

5. Il Presidente presiede e convoca il Comitato Esecutivo, se costituito.

6. In caso di assenza o impedimento, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente indicato nella stessa delibera.

#### **Art. 11 – Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di cinque membri fino ad un massimo di sette membri, incluso il Presidente ed il dirigente scolastico pro tempore dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore Leopoldo II di Lorena, che ne è membro di diritto. Un membro del Consiglio di Amministrazione deve essere scelto tra i rappresentanti degli enti soci aventi sede nel territorio dove afferiscono il maggior numero di corsisti. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre esercizi e sino alla data dell'Assemblea dei Partecipanti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione soggetti ai quali, personalmente, siano stati attribuiti dalla Fondazione incarichi retribuiti a qualsiasi titolo.

2. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi della Fondazione, esclusi soltanto quelli riservati dal presente Statuto all'Assemblea dei Partecipanti.

3. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, svolge le seguenti funzioni:

- a) elegge al suo interno il Presidente ed uno o più Vice Presidenti della Fondazione e, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o su proposta dell'Assemblea dei Partecipanti, ne delibera la revoca, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, per gravi motivi;
- b) designa i componenti del Comitato Tecnico Scientifico;
- c) predispone il budget e il bilancio di esercizio, secondo le disposizioni dell'articolo 2423 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili, da sottoporre all'Assemblea dei Partecipanti;
- d) esercita le attività previste dallo Statuto in merito all'ammissione di nuovi Partecipanti e

alla verifica del possesso dei requisiti;

e) approva il piano delle attività sulla base delle linee di indirizzo strategico definite dall'Assemblea dei Partecipanti;

f) approva lo schema di regolamento di gestione e di funzionamento della Fondazione;

g) propone all'Assemblea dei Partecipanti i provvedimenti di esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti;

h) istruisce e sottopone all'Assemblea le proposte di deliberazione delle materie di competenza dell'Assemblea dei Partecipanti.

4. E' compito del Consiglio di Amministrazione predisporre e conservare un Libro delle delibere, nonché dei verbali delle riunioni degli organi.

5. Qualora venissero a mancare uno o più membri della Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dei Partecipanti nomina il sostituto che rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del componente del Consiglio di Amministrazione sostituito.

6. L'Amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al Revisore dei Conti.

7. Fatte salve le deliberazioni per le quali lo Statuto prevede quorum costitutivi rafforzati, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli aventi diritto di voto.

8. Fatte salve le deliberazioni per le quali lo Statuto prevede quorum deliberativi rafforzati, il Consiglio di Amministrazione adotta le delibere a maggioranza dei presenti.

9. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione mediante avviso spedito a tutti i Consiglieri ed al Revisore unico almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima.

10. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza alle seguenti condizioni di cui si dà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

11. In caso di parità di voti, prevale la decisione del Presidente.

12. Il Consiglio di Amministrazione può delegare alcuni poteri a uno o più membri e può altresì rilasciare procure al Direttore, se nominato, ai dirigenti ed ai responsabili d'area della Fondazione, concernenti le attività che saranno chiamati a svolgere.

13. Al Direttore potranno essere altresì concesse deleghe gestionali nell'ambito e con i limiti dell'art. 1708 Codice Civile.

14. Il Consiglio di Amministrazione può delegare specifiche attribuzioni e/o competenze ad un Comitato Esecutivo, scelto tra i suoi membri, ad eccezione delle materie sopra indicate al comma 3, lettere a), c), d), e), e g).

#### **Art. 12 – Assemblea dei Partecipanti**

1. L'Assemblea dei Partecipanti è composta da tutti i membri Fondatori e Partecipanti.

2. Nell'assemblea dei partecipanti:

- ad ogni Fondatore compete un diritto di voto;
- ad ogni Partecipante compete un diritto di voto, fermo restando che i diritti di voto complessivamente attribuiti ai Partecipanti non possono risultare superiori ad un terzo dei diritti di voto che competono complessivamente ai Fondatori. Nell'ipotesi in cui il numero dei Partecipanti sia superiore ad un terzo di quello dei Fondatori, ai singoli membri partecipanti

competono i diritti di voto stabiliti dall'Assemblea all'atto dell'ammissione, determinati in misura tale da assicurare che i voti complessivamente attribuiti ai Partecipanti risultino non superiori al suddetto limite di un terzo dei voti spettanti ai membri Fondatori.

Fermo restando che i diritti di voto complessivamente attribuiti ai Partecipanti non possono risultare superiori ad un terzo dei diritti di voto che competono ai Fondatori, ai fini della semplificazione di funzionamento dell'Assemblea e dei processi decisionali, in caso di pluralità di partecipazioni omologhe, l'Assemblea dei Partecipanti può determinare, con Regolamento proposto dal Consiglio di Amministrazione, meccanismi di individuazione di rappresentanze unitarie delle diverse categorie di soggetti interessati, nonché la possibile suddivisione e il raggruppamento per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, alla qualità e alla quantità dell'apporto.

**3.** Assemblea dei Partecipanti decide sulle materie riservate alla sua competenza dal presente Statuto, e, in particolare, svolge le seguenti funzioni:

- a)** stabilisce le linee generali delle attività della Fondazione per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 del presente Statuto;
- b)** esercita le attività previste dallo Statuto in merito alla ammissione di nuovi Fondatori e alla esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti;
- c)** approva il budget e il bilancio di esercizio predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- d)** delibera in ordine al patrimonio della Fondazione;
- e)** può articolare proposte al Consiglio di Amministrazione sui programmi della Fondazione e/o specifiche iniziative per il perseguimento degli scopi della Fondazione;
- f)** nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione, stabilendone il numero;
- g)** nomina il Revisore dei conti tra soggetti di comprovata qualificazione professionale e ne stabilisce il compenso. Su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ne delibera la revoca, per gravi violazioni di legge e di Statuto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto;
- h)** delibera in merito alle modifiche del presente Statuto;
- i)** delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

**4.** Fatte salve le deliberazioni per le quali lo Statuto prevede dei *quorum* costitutivi rafforzati, l'Assemblea dei Partecipanti è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli aventi diritto di voto e in seconda convocazione e successive qualunque sia il numero degli intervenuti.

Il Presidente convoca l'Assemblea dei Partecipanti mediante avviso spedito a tutti gli aventi diritto ed al Revisore unico almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima.

**5.** Fatte salve le deliberazioni per le quali lo Statuto prevede *quorum* deliberativi rafforzati, l'Assemblea dei Partecipanti adotta le delibere a maggioranza dei presenti.

**6.** Per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

**7.** Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.

**8.** Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza alle seguenti condizioni di cui si dà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere

documenti.

**9.** I Fondatori ed i Partecipanti potranno farsi rappresentare nell'Assemblea da altro membro della medesima categoria con delega scritta. Ciascun membro non può rappresentare più di un altro membro.

#### **Art. 13 - Comitato tecnico-scientifico**

**1.** Il Comitato tecnico-scientifico ha compiti di consulenza e formula proposte e pareri non vincolanti al Consiglio di Amministrazione per la programmazione, la realizzazione, il monitoraggio, la valutazione e il periodico aggiornamento dell'offerta formativa, nonché in favore della Fondazione per le altre attività realizzate dalla "Fondazione ITS E.A.T. Academy" secondo la normativa vigente in materia.

**2.** I suoi componenti, nominati nel numero massimo stabilito dal Consiglio di amministrazione tra persone particolarmente qualificate nel settore d'interesse della Fondazione, restano in carica per un triennio. L'eventuale compenso, o rimborso spese, è determinato all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.

**3.** L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

**4.** Le riunioni del Comitato si possono svolgere anche per video-conferenza o in modalità mista alle seguenti condizioni, di cui si dà atto nei relativi verbali:

- che sia accertabile l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

#### **Art. 14 - Revisore dei conti**

**1.** Il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea dei Partecipanti tra soggetti di comprovata qualificazione professionale. Resta in carica tre esercizi, e comunque sino alla data dell'Assemblea dei Partecipanti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, e può essere riconfermato.

**2.** Non è revocabile, salvo che per gravi violazioni della legge e dello Statuto. Il provvedimento di revoca è adottato dall'Assemblea dei Partecipanti che, su richiesta di almeno un terzo dei componenti, decide a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

**3.** Il ruolo e i compiti del Revisore sono definiti in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

**4.** È organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di bilancio di esercizio, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

**5.** Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Partecipanti.

#### **Art. 15 – Controllo sull'amministrazione della Fondazione**

**1.** I Prefetto della Provincia in cui ha sede legale la Fondazione esercita il controllo sull'amministrazione dell'ente con i poteri previsti dal capo II, titolo II, libro I del Codice civile e, in particolare, dall'articolo 23, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26, 27 e 28.

**2.** Al fine di rendere incisivo e concreto l'esercizio dei poteri di controllo, l'organo competente della Fondazione trasmette al Prefetto, entro quindici giorni dall'adozione, le delibere concernenti l'amministrazione della Fondazione.

**3.** L'annullamento delle delibere, nei casi previsti dall'articolo 25 del Codice Civile, può essere altresì chiesto, con documentata istanza indirizzata al Prefetto, da un terzo dei componenti dell'organo che abbia fatto constatare il proprio dissenso nel verbale di adozione della delibera.

4. Qualora le disposizioni contenute nell'atto di Fondazione non possano attuarsi, ovvero qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello Statuto e dello scopo della Fondazione, ovvero commettano gravi e reiterate violazioni di legge, i competenti organi della Fondazione ovvero i componenti del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a dare tempestiva informazione al Prefetto, il quale, ove ricorrano i presupposti, provvede all'adozione degli atti previsti dall'articolo 25 del Codice Civile per assicurare il funzionamento dell'ente.

5. L'inosservanza degli obblighi di informazione e comunicazione al Prefetto, di cui ai commi 2 e 4, può essere valutata ai fini dell'adozione del provvedimento di scioglimento dell'amministrazione, di cui all'articolo 25 del Codice Civile.

#### **Art. 16 - Scioglimento della Fondazione**

1. I beni della Fondazione che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti dall'Autorità governativa ad Enti aventi fini analoghi ai sensi dell'articolo 31 del Codice Civile.

2. I beni immobili, i beni mobili registrati, i beni mobili, i software e i beni immateriali, che restano dopo esaurita la liquidazione, acquistati dalla Fondazione prevalentemente con fondi, sovvenzioni, contributi, finanziamenti, o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea sono devoluti ad altre Fondazioni ITS *Academy* o, ove non possibile, in favore di altri enti pubblici con finalità formative.

3. I Fondatori possono richiedere lo scioglimento della Fondazione in caso di non operosità della medesima o di modifiche, anche di fatto, degli scopi per cui la Fondazione stessa è stata costituita.

4. Per l'esecuzione della liquidazione l'Assemblea dei Partecipanti nomina uno o più liquidatori.

#### **Art. 17 – Strumenti deflattivi del contenzioso**

1. Per le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, deve esperirsi previamente un tentativo di composizione della controversia mediante ricorso alla mediazione finalizzata alla conciliazione, disciplinata dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, o, in alternativa, per mezzo del procedimento di negoziazione assistita, previsto dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

#### **Art. 18 - Clausola arbitrale**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del presente Statuto, e in via ad esso subordinata in caso di tentativo infruttuoso degli strumenti deflattivi del contenzioso da esso richiamati o nel caso in cui essi non siano esperibili, tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri.

2. In caso di disaccordo il Presidente sarà scelto dal Presidente del Tribunale di competenza, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato dalle due parti.

#### **Art. 19 - Clausola di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto costitutivo si applicano gli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e le altre norme vigenti.